

La funzione conciliativa del CTU

Avv. Giuliana Romualdi
13 maggio 2022

La funzione conciliativa del CTU nel C.p.c.

- **Art. 198** quando è necessario esaminare **documenti contabili e registri**, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti .
- **Art. 199** se le parti si conciliano, si redige **processo verbale della conciliazione**, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto **efficacia di titolo esecutivo** al processo verbale .

Art. 696 bis c.p.c.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite


- L'espletamento di una **consulenza tecnica, in via preventiva**, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. **Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.**
- **Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.**
- Il giudice attribuisce con decreto **efficacia di titolo esecutivo al processo verbale**, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
- **Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.**
- Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Art. 696 c.p.c.

- Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto **un accertamento tecnico** [191] o **un'ispezione giudiziale** [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697].
- L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
- Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni .

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.)

- Finalità dell'istituto → **deflazionare il carico del contenzioso civile
(non è «una causa»)**
- Ambito di applicazione → **risarcimento danni contrattuale /
extracontrattuale**
- Ruolo CTU → **tecnico e conciliatore**



Perché il CTU può essere un ottimo conciliatore:

- 1) **terzietà, indipendenza e imparzialità**
- 2) **autorevolezza**
- 3) **competenza**

Mediatore civile commerciale (Dlgs. N. 28/2010)

- negoziazione guidata
- informalità della procedura
- obbligatorietà/volontarietà della procedura
- facilitatore della comunicazione
- lavora sul conflitto
- negoziatore facilitativo
- aiuta le parti ad identificare i propri interessi
- non dà consigli o pareri per la soluzione della controversia
- non sempre è competente nella materia del contendere

Consulente tecnico conciliatore

- negoziazione guidata
- informalità della procedura
- volontarietà della procedura
- facilitatore della comunicazione
- negoziatore facilitativo
- aiuta le parti ad identificare i propri interessi
- dà consigli e pareri per il raggiungimento dell'accordo
- competente nella materia del contendere

Gestione della conciliazione da parte del CTU

- negoziato guidato dal C.T.U. con le parti e i loro ctp
- predisposizione di una bozza di accordo
- tentativo di conciliazione prima della presentazione della relazione preliminare di CTU (evitare proposte conciliative all'inizio delle operazioni peritali)
- fase finale:
 - sottoscrizione del verbale di conciliazione o
 - deposito della relazione

Incontri con le parti e i loro ctp



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

- studio atti e documenti
- creare un rapporto tra CTU, le parti e i loro tecnici
- sopralluoghi
- riunioni congiunte e separate
- lavorare sugli interessi
- elaborare opzioni negoziali

Creare valore attraverso la Negoziazione Collaborativa (Roger Fisher & William Ury)

- scindere le persone dal problema
- non lavorare sulle posizioni ma concentrarsi sugli interessi
- cercare soluzioni win-win
- utilizzare criteri oggettivi e creatività

La dinamica del conflitto

Fattori soggettivi


Percezioni /malintesi
problemi relazionali
emozioni
valori

Fattori oggettivi

normativa
documenti
«verità tecnica»



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY





Concentrarsi sugli interessi



[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-ND](#)

Gli interessi

- Interessi diversi
- Interessi comuni
- Interessi opposti




Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

Facciamoci un po' di domande...



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)



- domande aperte
- domande chiuse
- domande di chiarimento
- domande circolari
- domande ipotetiche




Questa foto di Autore sconosciuto è
concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

L'ascolto attivo

Se vuoi comunicare devi essere in grado di **ascoltare**
(Thomas Gordon, *Active Listening*)

- 1) **silenzio (ascolto passivo)** → dare attenzione all'altro
- 2) **accoglimento** → mimica facciale (microespressioni)
- 3) **inviti calorosi** → «raccontami»
- 4) **ascolto riflessivo** → parafrasi



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza

Elaborazione della proposta

- lavorare sugli **interessi** e sulle **necessità** delle parti (*win-win*)
- utilizzare criteri oggettivi che non dipendono dalle parti (prezzo di mercato; BATNA)
- prescindere dal diritto

La transazione

La transazione è il **contratto** col quale le parti, **facendosi reciproche concessioni**, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (**negoziazione diretta**)

Art. 8 Dlgs. n. 28/2010

Procedimento

-
- **1.** All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. **Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.**

(..)
 - **4.** Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Questione affrontata dalla giurisprudenza

- **produzione della consulenza tecnica resa in mediazione nel successivo giudizio;**
- **rispetto del principio di riservatezza (artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010);**
- **efficacia probatoria della consulenza resa in mediazione**

Trib. Roma, sez. XIII, ord. 17 marzo 2014

*“La relazione redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo **può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra la citata esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento.***

*Ne consegue che il Giudice potrà utilizzare tale relazione come **prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza**, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio“.*

●

Tribunale di Ascoli il 18 Aprile 2017

- Il Giudice ha prescritto al mediatore a formulazione di proposta conciliativa, sulla base di espletata consulenza tecnica, su quesiti già formulati dallo stesso Giudice, prevedendo anche l'eventuale acquisizione d'ufficio agli atti del giudizio, della medesima consulenza.